

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA del TERRITORIO COMUNE di MILANO

DISCIPLINARE di ATTUAZIONE

redatto nel giugno 2012 in collaborazione con il Settore Attuazione
Politiche Ambientali e con la Direzione Centrale Sviluppo del
Territorio con recepimento integrazioni 11 giugno 2013

<i>elaborato:</i> Relazione		<i>codifica:</i> 130530019	
		<i>revisione:</i> 00	
<i>data:</i> 11/06/2013	<i>redatto:</i> Paola Coppi <i>PCoppi</i>	<i>verificato:</i> Paola Coppi <i>PCoppi</i>	<i>approvato:</i> Bruno Villavecchia <i>[Signature]</i>

DISPOSIZIONI GENERALI	4
1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	4
2 FINALITÀ DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	5
3 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	6
4 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE ACUSTICAMENTE OMOGENEE	8
5 CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E DELLE RELATIVE FASCE DI PERTINENZA 14	
6 CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DELLE RELATIVE FASCE DI PERTINENZA.....	17
7 CLASSIFICAZIONE DELL'INTORNO AEROPORTUALE	19

Disposizioni generali

1 Quadro normativo di riferimento

- DPCM 1 marzo 1991 “ Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno “
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- Legge regionale 10 agosto 2001, n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”
- Dgr 12 luglio 2002, n, V/9776 Approvazione del documento “Criteri di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”
- DM 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”
- DPCM 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
- DPR 18 novembre 1998, n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”
- DPR 30 marzo 2004, n.142 “Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447”

2 Finalità della Classificazione acustica del territorio comunale

La Classificazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio, individuato dalla legislazione con la finalità di perseguire un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane.

E' il primo passo sulla strada del risanamento acustico dello stato di fatto e costituisce il riferimento primario per prevenire l'inquinamento acustico.

3 Elementi costitutivi della Classificazione acustica del territorio comunale

La Classificazione acustica del Comune di Milano è costituita dagli elaborati di seguito elencati:

- Rapporto tecnico: Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano Legge n.447 del 26 ottobre 1995;
- Disciplinare di attuazione della Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano
- Tavola in scala 1:30.000 - Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano;
- Tavola in scala 1:30.000 - Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano -Localizzazione delle misure fonometriche e dei recettori sensibili - servizi scolastici e sanitari;
- Tavola in scala 1:30.000 - Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano -Contatti tra le zone i cui limiti di esposizione al rumore differiscono di 10 dB ;
- N. 9 tavole in scala 1:10.000 - Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano - Quadro d'Unione – Tavole: NO-N-NE-O-C-E-SO-S-SE ;
- N. 32 tavole in scala 1:5.000 - Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano -

Quadro d'Unione – Tavole: B 3.4-B 5.6-B 7.8-B 9.10-CD 1.2-CD 3.4-CD 5.6-CD 7.8-CD 9.10 - CD 11.12-EF 1.2-EF 3.4-EF 5.6-EF 7.8-EF 9.10-EF 11.12-GH 1.2-GH 3.4-GH 5.6-GH 7.8-GH 9.10-GH 11.12-I 1.2-IL 3.4-IL 5.6-IL 7.8-IL 9.10-IL 11.12-M 5.6-MN 7.8-MN 9.10-M 11.12;

- N.65 tavole in scala 1: 2.000 Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano -

Quadro d'Unione – Tavole: B6-B7-C5-C6-C7-C8-C9-C10-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9-D10-D11-E2 -E3 -E4 -E5 -E6 -E7 -E8 -E9 -E10 -E11 -F3 -F4 -F5 -F6 -F7 -F8 -F9 -F10-F11-G3-G4-G5-G6-G7-G8 -G9 -G10 -G11 -H2 -H3 -H4 -H5 -H6 -H7 -H8-H9-H10-H11-H12-I5-I6-I7-I8-I9-I10-I11-L7 -M7 ;

- N. 32 tavole in scala 1:5.000 - Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano -

Stato di fatto – Quadro d’Unione – Tavole: B 3.4-B 5.6-B 7.8-B 9.10-CD 1.2-CD 3.4-CD
5.6-CD 7.8-CD 9.10-CD 11.12-EF 1.2-EF 3.4-EF 5.6-EF7.8-EF 9.10-EF 11.12-GH 1.2-GH
3.4-GH 5.6-GH 7.8-GH 9.10-GH 11.12-I 1.2-IL 3.4-IL 5.6-IL-7.8-IL 9.10-IL 11.12-M 5.6-
MN 7.8-MN 9.10 -M 11.12 .

4 Classificazione delle zone acusticamente omogenee

Il Comune di Milano ha provveduto alla suddivisione del territorio nelle seguenti zone acusticamente omogenee secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla Legge 26 ottobre 1995 n.447, dal DPCM 14 novembre 1997 e dalla legge regionale 10 agosto 2001, n.13.

Le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono definite dalla Dgr 12 luglio 2002, n.V/9776 Approvazione del documento "Criteri di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale".

Classe I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree per le quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali, rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici

Classe II AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

Classe III AREE DI TIPO MISTO

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

Classe IV AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie

Classe V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

Classe VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Limiti di zona definiti dalla classificazione acustica

In applicazione al DPCM 14 novembre 1997 “ *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio comunale sono definiti i valori limite di emissione sonora, i valori limite di immissione sonora, i valori di attenzione e i valori di qualità.

I limiti di zona sono distinti per i periodi :

diurno 6:00 - 22:00 notturno 22:00 - 6:00

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente è soggetta al rispetto dei seguenti valori limite.

Valori limite di immissione

Il valore limite di immissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Di seguito si riportano i valori limite di immissione per ciascuna classe acustica.

Tabella 1: Valori limite di immissione

Classificazione del territorio		Valori limite di immissione sonora	
		Periodo diurno	Periodo notturno
I classe	Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II classe	Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III classe	Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV classe	Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V classe	Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI classe	Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Valori limite di emissione

Il valore limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- **valori limite assoluti:** determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- **valori limite differenziali:** determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Di seguito si riportano i valori limite di emissione per ciascuna classe acustica.

Tabella 2: Valori limite assoluti di emissione

Classificazione del territorio		Valori limite di emissione sonora	
		Periodo diurno	Periodo notturno
I classe	Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
II classe	Aree prevalentemente residenziali	50 dB(A)	40 dB(A)
III classe	Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
IV classe	Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
V classe	Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
VI classe	Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

Valori di attenzione

Il valore limite di attenzione è il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I limiti di attenzione non si applicano nelle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Di seguito si riportano i valori di attenzione per ciascuna classe acustica.

Tabella 3: Valori di attenzione

Classificazione del territorio		Valori di attenzione	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Riferiti a 1 ora			
I classe	Aree particolarmente protette	60 dB(A)	45 dB(A)
II classe	Aree prevalentemente residenziali	65 dB(A)	50 dB(A)
III classe	Aree di tipo misto	70 dB(A)	55 dB(A)
IV classe	Aree di intensa attività umana	75 dB(A)	60 dB(A)
V classe	Aree prevalentemente industriali	80 dB(A)	65 dB(A)
VI classe	Aree particolarmente protette	80 dB(A)	75 dB(A)
Relativi ai Tempi di riferimento diurno e notturno			
I classe	Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
II classe	Aree prevalentemente residenziali	55 dB(A)	45 dB(A)
III classe	Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
IV classe	Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
V classe	Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
VI classe	Aree particolarmente protette	70 dB(A)	70 dB(A)

Valori di qualità

I valori di qualità sono i valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Di seguito si riportano i valori di qualità per ciascuna classe acustica.

Tabella 4: Valori di qualità

Classificazione del territorio		Valori limite di qualità	
		Periodo diurno	Periodo notturno
I classe	Aree particolarmente protette	47 dB(A)	37 dB(A)
II classe	Aree prevalentemente residenziali	52 dB(A)	42 dB(A)
III classe	Aree di tipo misto	57 dB(A)	47 dB(A)
IV classe	Aree di intensa attività umana	62 dB(A)	52 dB(A)
V classe	Aree prevalentemente industriali	67 dB(A)	57 dB(A)
VI classe	Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Limite differenziale

Per ciascuna classe acustica, ad eccezione della classe VI "Aree esclusivamente industriali", oltre ai limiti di zona massimi in assoluto ammissibili, all'interno degli ambienti abitativi le sorgenti sonore devono rispettare i valori limite differenziali di immissione, pari a:

- 5 dB(A) durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00)
- 3 dB(A) durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00)

Il criterio del limite differenziale non si applica:

- ✓ agli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996;
- ✓ alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- ✓ alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- ✓ alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia, al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- quando il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- quando il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”*.

5 Classificazione delle infrastrutture stradali e delle relative fasce di pertinenza

Il rumore derivante dalle infrastrutture stradali è disciplinato dal DPR 30 marzo 2004, n. 142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare”*.

Il decreto, in base alle caratteristiche strutturali delle infrastrutture e secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *“Nuovo Codice della Strada”*, individua le fasce di pertinenza acustica e definisce i limiti che tali infrastrutture devono rispettare all’interno delle stesse.

All’interno delle rispettive fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali esistenti, del loro ampliamento in sede, delle loro varianti, delle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e delle infrastrutture di nuova realizzazione, sono definiti i seguenti valori limite assoluti:

Strade esistenti e assimilabili

Tabella 2 – Allegato 1 DPR 142/2004

Tipo di strada e fasce di pertinenza acustica stradali				Valori limite assoluti di immissione			
Classificazione delle strade d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e smi	Classificazione stradale ai fini acustici dpr 30 marzo 2004 n. 142		Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
				Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A Autostrada	A	autostrada	100 fascia A	50	40	70	60
			150 fascia B			65	55
B strade extraurbane principali	B	extraurbana principale	100 fascia A	50	40	70	60
			150 fascia B			65	55
C strade extraurbane secondarie	Ca	strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980	100 fascia A	50	40	70	60
			150 fascia B			65	55
	Cb	tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 fascia A	50	40	70	60
			50 fascia B			65	55
D strade urbane di scorrimento	Da	strade a carreggiate separate e interquartiere	100	50	40	70	60
	Db	tutte le altre strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E strade urbane di quartiere			30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art.6, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995			
F strade locali			30				

Strade di nuova realizzazione

Tabella 1 – Allegato 1 DPR 142/2004

Tipo di strada e fasce di pertinenza acustica stradali			Valori limite assoluti di immissione			
Classificazione delle strade d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e smi	Classificazione stradale ai fini acustici dpr 30 marzo 2004 n. 142	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Diurno dB(A)
A Autostrada	A autostrada	250	50	40	65	55
B strade extraurbane principali	B strade extraurbane principali	250	50	40	65	55
C strade extraurbane secondarie	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D strade urbane di scorrimento	D strade urbane di scorrimento	100	50	40	65	55
E strade urbane di quartiere	E strade urbane di quartiere	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art.6, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995			
F strade locali	F strade locali	30				

- *Per le scuole vale solo il limite diurno*

Per l'individuazione e classificazione delle strade presenti sul territorio cittadino si fa riferimento al Piano Generale del Traffico Urbano – PGTU.

All'esterno delle fasce di pertinenza acustica il contributo sonoro indotto dalle infrastrutture stradali deve essere confrontato, congiuntamente alle altre sorgenti sonore presenti sul territorio, con i limiti di zona definiti dalla classificazione acustica.

Per le sorgenti sonore non riconducibili alle infrastrutture stradali, poste all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti di zona definiti dalla classificazione acustica.

6 Classificazione delle infrastrutture ferroviarie e delle relative fasce di pertinenza

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie è disciplinato dal DPR 18 novembre 1998, n.459 "Regolamento recante norme di esecuzione dall'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Le fasce di pertinenza acustica sono così determinate a partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato dell'infrastruttura:

- **Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h**

fascia A ampia 100 metri dalla mezzzeria del binario
fascia B ampia 150 metri dal limite esterno della fascia A

- **Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h**

fascia unica ampia 250 metri

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie		
Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h	Fascia A più vicina ai binari	100
	Fascia B esterna	150
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h	Fascia unica	250

All'esterno delle fasce di pertinenza acustica il contributo sonoro indotto dalle infrastrutture ferroviarie deve essere confrontato, congiuntamente alle altre sorgenti sonore presenti sul territorio, con i limiti di zona definiti dalla classificazione acustica.

Per le sorgenti sonore non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie, poste all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti di zona definiti dalla classificazione acustica.

La disciplina sopra esposta trova applicazione, ai sensi dell'art.2 del citato DPR 18 novembre 1998 n.459, anche alle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

7 Classificazione dell'intorno aeroportuale

I criteri per l'individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali sono definiti dal D.M. 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".

In base a quanto disposto dal decreto, l'intorno aeroportuale è suddiviso nelle seguenti zone territoriali:

zona A: l'indice L_{va} non può superare il valore di 65 dB(A)
non sono previste limitazioni agli usi del territorio

zona B: l'indice L_{va} non può superare il valore di 75 dB(A)
sono consentite attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico

zona C: l'indice L_{va} può superare il valore di 75 dB(A)
sono consentite esclusivamente attività connesse con l'infrastruttura aeroportuale.

Al di fuori delle zone A, B e C l'indice L_{va} non può superare il valore di 60 dB(A).

L'individuazione delle suddette zone di rispetto per l'aeroporto di Milano Linate è rappresentata dalla Mappa riportante le curve di isolivello acustico, approvata in data 6 maggio 2009 dalla Commissione Aeroportuale dell'Aeroporto di Milano Linate.

Alle aree situate all'interno della curva isofonica con parametro L_{va} 65 dB(A) è stata assegnata la classe IV.

1.8 Trasformazioni urbanistiche ed edilizie

L'attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo urbanistico, previsti da Piani attuativi, ivi compresi gli atti di programmazione negoziata, nonché degli interventi edilizi diretti ivi compresi quelli convenzionati e con atto d'obbligo, devono ottemperare a generali principi di tutela dall'inquinamento acustico.

In coerenza con quanto stabilito dalla Dgr 12 luglio 2002, n. V/9776 "*Criteri di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*", deve essere garantito, presso i nuovi ricettori, il rispetto dei limiti per l'ambiente esterno delle seguenti classi acustiche.

Nelle aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole di ogni ordine e grado e asili nido
- ospedali, case di cura e case di riposo, comunità assistenziali con degenza
- parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete rappresenti elemento base per la loro fruizione,

deve essere prevista una classe di progetto non superiore alla classe II ("*Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*").

Nelle aree interessate dalla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, deve essere prevista una classe di progetto non superiore alla classe III ("*Aree di tipo misto*").

In deroga a quanto sopra, qualora tali interventi fossero programmati in aree in classe V, deve essere garantita la classe IV ("*Aree di intensa attività umana*").

Nelle aree in classe V, interessate da insediamenti industriali con attività non più in essere, qualsiasi intervento trasformativo dovrà garantire una classe di progetto non superiore alla IV ("*Aree di intensa attività umana*").

Per tutti gli interventi, compresi quelli in prossimità di infrastrutture di trasporto, stradale e ferroviario, il valore limite di riferimento deve essere rilevato in ambiente esterno.

Tutti gli interventi di mitigazione, sia di tipo attivo che passivo, sono a carico dei soggetti proponenti l'intervento di trasformazione urbanistico/edilizia.

Per quanto riguarda le aree limitrofe a quelle interessate dal nuovo insediamento è valido quanto previsto dalla vigente Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano.

Qualsiasi variazione della classe acustica, finalizzata alla realizzazione degli interventi sopraelencati, deve garantire il rispetto del criterio di cui all' art. 2, comma 3, lett. b) della

Legge regionale 13/2001, ossia *“nella classificazione acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5dB (A)”*.

Al fine di garantire la coerenza tra le trasformazioni urbanistiche e la classificazione acustica, qualora fosse necessario individuare una classe acustica di progetto diversa da quella assegnata dalla vigente Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano, fatto salvo quanto stabilito dalla disciplina in materia di *“documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima e impatto”*¹, i Proponenti l'intervento, pubblici o privati, presentano al Comune una formale proposta di modifica alla vigente classificazione acustica del territorio, limitatamente alle aree interessate dall'intervento di trasformazione urbanistica o edilizia, nel rispetto di quanto precedentemente indicato.

Per le aree oggetto di interventi previsti da Piani attuativi, ivi compresi gli atti di programmazione negoziata e i convenzionamenti con contenuto urbanistico, la proposta di attribuzione di una classe acustica di progetto, diversa da quella prevista dalla vigente classificazione acustica, in coerenza con quanto precedentemente indicato, avviene in fase di redazione degli elaborati ricognitivi e di rilievo dello stato di fatto, di concerto tra i Proponenti e il Comune di Milano (Settore Politiche Ambientali e i competenti Settori della Direzione Centrale Sviluppo del Territorio). Il Settore Politiche Ambientali valida la proposta e attiva le conseguenti procedure di aggiornamento della Classificazione Acustica.

¹ 1Art.8) legge 26 ottobre 1995, n.447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico - Art.5) Legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 *“ Norme in materia di inquinamento acustico” - DGR 8 marzo 2002, n.7/8313**

1.9 Indirizzi di gestione della Classificazione acustica del territorio comunale

La Classificazione acustica del territorio del Comune di Milano viene periodicamente aggiornata, a decorrere dalla data della sua approvazione, al fine di garantirne il coordinamento con gli strumenti urbanistici in funzione dell'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

La Classificazione acustica deve essere infatti concepita, nello scenario di trasformazioni importanti che va delineandosi per la città di Milano, come uno strumento dinamico in grado di accompagnare, in un'ottica di sostenibilità, gli interventi di interesse della comunità.

La Classificazione acustica è, altresì, soggetta a verifica ed aggiornamento al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Le varianti parziali o le revisioni della Classificazione acustica devono essere predisposte conformemente ai criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2002, n.VII/9776, contenente i *"Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"*, o alla diversa disciplina regionale in vigore al momento dell'adozione della variante e/o revisione.

Gli aggiornamenti o revisioni della Classificazione acustica sono approvati nel rispetto delle procedure previste dall'art 3 delle Legge regionale 13/2001 e successive modificazioni.